



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 16 DEL 05-05-2022

**OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 16 DICEMBRE 2021 AVENTE AD OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022".**

L'anno **duemilaventidue** addì **cinque** del mese di **Maggio**, alle ore **20:30**, presso la Sala delle Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MONTI ALESSANDRO	X		FERRARI FILIPPO		X
GNOCCHI MARIA ROSA	X		LOMBARDI MANUELA	X	
SABATELLA MARCO	X		DI GREGORIO VLADIMIRO	X	
VITALE EMANUELE		X	MAULINI CLAUDIO	X	
MELFI DANIELA	X		BONECCHI CARLA	X	
TAMBURINI MASSIMO	X		LIBOI ROBERTO		X
RUFFONI LUCA	X				

Numero totale PRESENTI: **10** – ASSENTI: **3**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSANDRO MONTI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**Richiamati** quindi interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Richiamato** l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati sono stati assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del

Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 49 del 16.12.2021, avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022;

**Considerato** che la suddetta deliberazione ha previsto l'assoggettamento a IMU degli immobili merce con applicazione dell'aliquota dello 0,10% e che tale previsione è in contrasto con l'art. 1, comma 751, della Legge 27/12/2019, n. 160, la quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'esenzione dall'IMU per questa tipologia di immobili;

**Visto** pertanto l'art. 1, comma 751, della Legge 27/12/2019, n. 160, che recita: "a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";

**Vista** la mail inviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 20/04/2022, la quale evidenzia l'errore e richiede la modifica della deliberazione e la successiva pubblicazione del nuovo atto nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, nello spazio riservato alle "note interne";

**Ritenuto**, per quanto sopra, modificare la deliberazione n. 49 del 16.12.2021 nella parte in cui prevede l'assoggettamento degli immobili merce all'imposta municipale propria per l'anno 2022, rendendola conforme all'art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019;

**Ritenuto** pertanto confermare le altre aliquote come di seguito:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,60%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali **0,10%**
- tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili: **1,06%**

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Fiscalità Locale;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Udite le dichiarazioni di voto:

Ruffoni per il gruppo "Baveno in Comune": Favorevole;

Di Gregorio per il gruppo "Comunisti per Baveno": Favorevole;

CON VOTI favorevoli n. 10 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di modificare la propria precedente deliberazione n. 49 del 16.12.2021, prevedendo l'esenzione degli immobili merce dall'imposta municipale propria (IMU) a partire dall'anno 2022, conformemente all'art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019, confermando pertanto le altre aliquote come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,60%**;

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- fabbricati rurali **0,10%**

- tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili: **1,06%** .

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di procedere con sollecitudine,

Con separata votazione che dà il seguente risultato:

PRESENTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI	ASTENUTI
10	10	-	-

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario  
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
GIULIA DI NUZZO

---



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 16 DICEMBRE 2021 AVENTE AD OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022".**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 22-04-2022

**Il Responsabile del Servizio**  
*CIGALOTTI IVANA*

---

Eventuali note:



**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 16 DICEMBRE 2021 AVENTE AD OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022".**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E**

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 22-04-2022

**Il Responsabile del Servizio**  
*CIGALOTTI IVANA*

---

Eventuali note:





**Città di Baveno**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.16 DEL 05-05-2022**

**OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 16 DICEMBRE 2021 AVENTE AD OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022".**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 12-05-2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 27-05-2022,

Addì, 12-05-2022

Il Responsabile della pubblicazione  
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

# PROSPETTO ALIQUOTE IMU ANNO 2022

RETTIFICA D.C.C. n. 49 del 16.12.2021

Aliquote	tipo di immobile
6,00‰	abitazione principale CAT. A/1 -A8 -A/9
1,00‰	fabbricati rurali strumentali
ESENTI	"beni merce"
10,60‰	Fabbricati gruppo "D"
10,60‰	altri immobili - aree edificabili

**COMUNE DI BAVENO**  
*PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA*

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

ART.239 DLGS 267/2000

**Verbale n. 8 del 26.04.2022**

**Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 16 DICEMBRE 2021 AVENTE AD OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022"**

Il Revisore unico del conto del Comune di Baveno, Massimo Iaretti, nominato con n. 8 del 18.04.2019,

Premesso

Che l'articolo 239 d.lgs 267/2000 stabilisce che il revisore dell'Ente esprima il proprio parere sulle proposte di regolamento anche relativamente ai tributi locali,

Visti

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale, da discutersi nel corrente mese, recante RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 16 DICEMBRE 2021 AVENTE AD OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022";
- il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA" IMU;
- deliberazione n. 49 del 16.12.2021, avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022;

Considerato

- la suddetta deliberazione ha previsto l'assoggettamento a IMU degli immobili merce con applicazione dell'aliquota dello 0,10% e che tale previsione è in contrasto con l'art.

- 1, comma 751, della Legge 27/12/2019, n. 160, la quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'esenzione dall'IMU per questa tipologia di immobili;
- la mail inviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 20/04/2022, la quale evidenzia l'errore e richiede la modifica della suddetta delibera e la successiva pubblicazione del nuovo atto nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nello spazio riservato alle "note interne";
  - che le aliquote relative alle altre casistiche non vengono modificate;

#### Sentito

Il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sig.ra Ivana Cigalotti,

#### Esprime parere favorevole

All'approvazione della delibera di consiglio relativa alla rettifica delibera C.C. 49/2021 avente ad oggetto IMU - approvazione aliquote anno 2022.

Gattinara, li 26.04.2022

IL REVISORE Dr. Massimo Iaretti

